

# REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI NEGLI ORGANI SOCIALI, PER LE CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA (art. 25 dello Statuto Sociale).

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Non è in alcun caso e sede ammesso il voto per acclamazione. Le votazioni possono avvenire in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale, o per scheda segreta.

Art. 2 - Le votazioni sulle proposte di espulsioni sono sempre per scheda segreta. Le votazioni sulle persone avvengono, normalmente, per scheda segreta, a meno che non vi sia consenso unanime su una diversa proposta formulata dal Presidente, all'Organo sociale, prima della votazione.

Le votazioni per l'approvazione di documenti, mozioni e simili, per l'approvazione dello Statuto sociale e delle sue modifiche, per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e del Prospetto Economico e Finanziario di Previsione, avvengono per alzata di mano. Se si rendesse necessario un preciso conteggio dei voti, le votazioni avverranno per appello nominale.

Art. 3 - Nelle votazioni svolte in forma palese, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## TITOLO II - LE CANDIDATURE INDIVIDUALI

Art. 4 - L'associato che vuole presentare la sua candidatura per l'elezione nel Consiglio Generale deve farne richiesta scritta al Presidente dell'Associazione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 5 - Sono condizioni per la candidatura nel Consiglio Generale:

- a) avere le caratteristiche di cui all'art. 4 dello Statuto sociale;
- b) non far parte di Organismi dirigenti di altre Associazioni imprenditoriali della provincia di Teramo;
- c) l'impresa rappresentata deve risultare regolarmente iscritta all'Associazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3° dello Statuto, con delibera del Comitato Esecutivo, da almeno un anno dalla data delle elezioni;
- d) l'impresa rappresentata deve essere in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 6 - Nel caso in cui le richieste di candidature non raggiungano il numero previsto degli eleggibili, il Consiglio Generale in carica provvederà a far avere alla Commissione elettorale un elenco di associati, in possesso dei requisiti richiesti, in numero necessario a completare i candidati mancanti.

Art. 7 - Il Consiglio Generale presenterà alla Commissione elettorale i nominativi proposti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Provivini.

## TITOLO III- CANDIDATURE LEGATE A DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 8 - Nel caso che le candidature per l'elezione del Consiglio Generale fossero legate alla presentazione di due o più documenti programmatici e, quindi, ad ogni documento

corrispondesse un diverso elenco di candidati, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

Art. 9 - Il documento programmatico con l'elenco dei candidati, sottoscritto da tutti i candidati, dovrà essere depositato in Segreteria entro lo stesso termine previsto per le candidature individuali.

Art. 10 - La Commissione Elettorale predisporrà la scheda per la elezione dei membri del Consiglio Generale in modo che contenga i diversi documenti, in ordine numerico di presentazione, con sotto l'elenco dei rispettivi candidati, nell'ordine indicato dal presentatore. Nel caso che vi fossero anche candidature individuali, non collegate ad alcun documento programmatico, queste verranno raggruppate in un unico elenco, con l'indicazione "Candidature individuali".

Art. 11 - La votazione potrà avvenire apponendo un segno sul numero del documento, apponendo un segno sul numero del documento ed a fianco di ciascun candidato, apponendo un segno a fianco di ciascun candidato.

Non è possibile votare, a pena di nullità della scheda, candidati collegati a diversi documenti programmatici.

Nel primo caso il voto andrà attribuito al documento ed a tutti i candidati sottostanti, nel secondo e terzo caso al documento ed ai soli candidati votati.

Art. 12 - Al documento che avrà ottenuto la maggioranza dei voti verrà assegnato un numero di consiglieri pari alla percentuale ottenuta e se questa dovesse essere inferiore al 60% (sessantapercento) gli verrà comunque assegnato un numero di consiglieri pari a venticinque (25); il rimanente numero di consiglieri, con un massimo di quattordici (14), verrà suddiviso fra gli altri documenti, compreso l'elenco dei candidati individuali, in misura proporzionale ai rispettivi voti ottenuti.

Art. 13 - All'interno di ciascun documento, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità varrà il criterio indicato dall'art. 26, comma 2°, del presente Regolamento.

Art. 14 - Le stesse percentuali di rappresentanza all'interno del Consiglio Generale verranno garantite per le elezioni dei membri del Comitato Esecutivo e per l'elezione dei quattro Vice Presidenti.

#### TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 15 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, su decisione del Consiglio Generale, può essere svolta in parte in forma pubblica.

Art. 16 - La relazione politico-generale del Presidente dell'Associazione illustrata nella parte pubblica dell'Assemblea costituisce tutt'uno con la relazione operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea interna.

Pertanto, l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea riguarda le due relazioni nel loro complesso.

Art. 17 - Nelle Assemblee ordinarie annuali nelle quali si deve approvare soltanto il Rendiconto Economico e Finanziario, con la relazione allegata, non è necessario insediare la Commissione elettorale e le votazioni avverranno secondo quanto previsto dal Titolo I del presente regolamento.

Art. 18 - Nell'Assemblea annuale che deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali si procede secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

Art. 19 - Il Consiglio Generale nomina la Commissione elettorale, composta da un Presidente e due scrutatori, scelti fra gli associati non candidati, e il Segretario Generale dell'Associazione - o da un suo delegato - con funzioni di segretario.

Art. 20 - Spetta alla Commissione elettorale:

- a) verificare l'esistenza di tutte le condizioni richieste per l'accettazione delle candidature;
- b) richiedere al Consiglio Generale un supplemento di nominativi, nel caso che quelli presentati ed approvati fossero insufficienti;
- c) redigere, secondo l'ordine alfabetico, le liste dei candidati per i diversi Organi sociali da eleggere;
- d) acquisire la lista degli associati aventi diritto al voto, redatta dal Vice Presidente Tesoriere, che è tenuto a consegnarla al momento dell'insediamento della Commissione stessa;
- e) predisporre ed insediare il seggio elettorale;
- f) ricevere le deleghe, verificarne la regolarità, distribuire le schede per le votazioni;
- g) sovrintendere alla regolarità delle operazioni di voto;
- h) effettuare le operazioni di scrutinio e proclamare gli eletti.

La Commissione elettorale decide a maggioranza. Le decisioni devono essere trascritte in un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 21 - Le deleghe vanno presentate prima delle votazioni alla Commissione elettorale per la verifica e per il ritiro delle schede di votazione.

Art. 22 - Le schede di votazione reccheranno all'esterno il timbro dell'Associazione e la firma di almeno due membri della Commissione elettorale. Le schede saranno diverse, possibilmente anche nel colore, per i diversi Organi da eleggere. Esse saranno conservate agli atti.

Art. 23 - L'associato provvederà alla votazione mediante l'apposizione di un segno nel quadratino a fianco del nome del candidato prescelto. L'associato non può votare, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quelli da eleggere. Può tuttavia indicarne di meno.

Art. 24 - L'associato consegnerà, debitamente chiuse, le schede per l'inserimento nelle urne.

Art. 25 - Tutti gli associati possono assistere alle operazioni di spoglio delle schede.

Art. 26 - Saranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di suffragi prevarrà prima l'anzianità di iscrizione all'Associazione da parte della Azienda rappresentata e poi l'anzianità anagrafica.

Art. 27 - La proclamazione dei risultati sarà effettuata dalla Commissione elettorale ad operazioni di scrutinio effettuate.